

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

*Per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario,
umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*

VERBALE DI ERRATA CORRIGE

In data 19 aprile 2017 alle ore 11,00 ha avuto luogo l'incontro per la correzione degli errori formali e sostanziali rinvenuti nel CCNL per la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle cooperative del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Sono presenti per

la **UN.I.COOP.** nella persona del Presidente del Dipartimento Sociale, Dott. Fabio Benedetti, assistito dagli Avv.ti Lorenzo Stura e Lucia Dello Russo.

E

la **FEDERAZIONE NAZIONALE UGL-SANITA'** nella persona del Segretario Nazionale, Dott. Francesco Patrociello assistito dai Dirigenti Nazionali Dott. Gianluca Giuliano e Dott. Valerio Franceschini.

Le Parti al termine della riunione, sottoscrivono l'allegato verbale e convengono sulle correzioni degli articoli del CCNL di seguito elencati:

Art. 15, comma 4 : la frase "Il trattamento economico complessivo risulta, quindi, comprensivo di tale quota, che sarà da considerarsi parte integrante del trattamento economico" diventa la seguente: "Il trattamento economico complessivo risulta,



quindi, comprensivo della quota di spettanza di EBILCOOP pari allo 0,20%, che sarà da considerarsi parte integrante del trattamento economico”.

Art. 15, comma 5: la frase “Fermo restando l’obbligatorietà dell’Istituto Contrattuale previsto, le Aziende che si sottrarranno a tale contribuzione dovranno riconoscere al lavoratore mensilmente un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d’importo pari allo 0,90 % della retribuzione lorda di paga base e contingenza. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all’Ente Bilaterale del contratto” diventa la seguente: “Fermo restando l’obbligatorietà dell’Istituto Contrattuale previsto, le Aziende che si sottrarranno a tale contribuzione dovranno riconoscere al lavoratore mensilmente un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d’importo pari allo 0,20 % della retribuzione lorda di paga base e contingenza. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all’Ente Bilaterale del contratto”.

Art. 77, comma 4: Dopo le parole “Ai lavoratori dipendenti non soci e ai Soci Coimprenditori è corrisposto il trattamento economico di cui alle seguenti tabelle” la frase “Minimi contrattuali conglobati comprensivi di tredicesima mensilità” diventa la seguente “Minimi tabellari conglobati”.

Letto, approvato e sottoscritto

